CAMERA DEI DEPUTATI N. 1284

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALEMANNO

Norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore

Presentata il 29 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a fornire una disciplina organica e completa al settore delle comunicazioni radioamatoriali, supplendo ad una frammentaria ed ormai vetusta regolamentazione legislativa oggi vigente in questo campo.

Già nella IX, nella X e nella XII legislatura un gruppo di radioamatori aderenti ad una Associazione nazionale (CISAR) si era prodigato, elaborando e facendo presentare, presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica, una proposta di legge riguardante la disciplina dell'attività della loro categoria; l'iniziativa, che riscosse un successo inaspettato, a giudicare dall'enorme numero di lettere che giunse da varie parti d'Italia, serviva per consentire, finalmente, dopo decenni di incertezza dettata da una serie di provvedimenti pseudo-legislativi, ai radioamatori italiani di porsi sul medesimo piano di parità di diritti con i loro colleghi europei.

Se si considera che l'ultimo testo unico (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni) risulta emanato sulla base di una delega generale al Governo per riordinare in testi unici le materie omogenee, solo per permetterne una consultazione più agevole e, dunque, senza apportare alcuna modifica alle stesse, si può notare come le norme attualmente vigenti nel nostro Paese, nonostante l'instaurazione dell'attuale regime democratico, siano ancora quelle del citato testo unico del 1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645).

Ci pare superfluo sottolineare quanto in Italia sia cambiato, dal 1936 ad oggi, ed, in particolare, come si siano evolute le conoscenze tecnologiche e quale rilievo abbiano

assunto le telecomunicazioni; dunque, quei princìpi di politica legislativa che hanno dato vita nel 1936 al citato testo unico, indubbiamente devono considerarsi ufficialmente sepolti il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore dell'attuale Costituzione italiana.

A partire dal 1936 in poi, i nostri radioamatori si sono visti oggetto di una serie interminabile di disposizioni pseudo-legislative, decreti ministeriali, circolari e regolamenti, spesso contrastanti tra loro, e, comunque, condizionati dalle mutevoli opinioni dei funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, con una frequenza spaventosa, si succedevano ai vertici dei servizi radioelettrici.

In questo caotico contesto legislativo, inevitabilmente latore di incertezza e di mancata coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, nonostante tutto, i nostri radioamatori si sono sempre distinti nelle operazioni di primo soccorso, durante le calamità naturali, prodigandosi senza misura, e senza gravare di una lira sulle spese dello Stato.

Le inondazioni che hanno riguardato in anni recenti il nord Italia hanno, come al solito, messo in evidenza l'attività di questi benemeriti cittadini: se ne sono accorte le popolazioni colpite dagli eventi tragici, che hanno avuto la possibilità di essere raggiunte dai soccorsi nel minor tempo possibile; se ne sono accorte le pubbliche autorità, in primo luogo le prefetture ed il Dipartimento della protezione civile, che hanno potuto, grazie alle apparecchiature dei radioamatori, mettersi in collegamento con le zone più disparate, colpite dal disastro.

Ma, passata l'emergenza, i radioamatori italiani, ripiombano nell'oscurità e nel caos più completo.

Dunque, solo una legge ordinaria, chiara, precisa e, soprattutto, « seria » può permettere a questa categoria di cittadini di camminare a testa alta in Europa, consci dei propri diritti e dei propri doveri.

Questa proposta di legge cercherà di far fruire ai nostri radioamatori gli stessi diritti, niente di più, ma soprattutto niente di meno, riconosciuti ai loro colleghi degli altri Paesi d'Europa; proprio per questo motivo, il nostro articolato segue fedelmente gli indirizzi del regolamento internazionale della radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979, sottoscritto dall'Italia e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, ma solo formalmente e, di fatto, non attuato.

Dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni vengono ripresi i concetti di « stazione di radioamatore » e le frequenze a loro attribuite (articolo 18) perché previste dai Paesi confinanti.

In primo piano si presenta la necessità di assoggettare lo svolgimento dell'attività dei radioamatori non più a « concessione », bensì ad « autorizzazione ».

Il concetto di « concessione », introdotto nel 1936 (regio decreto, n. 645), non può più essere attribuito ad una stazione di radioamatore, alla luce dei princìpi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

Nella giurisprudenza è chiara ed inequivocabile la differenza esistente tra « autorizzazione » e « concessione ».

L'« autorizzazione » è l'atto amministrativo che rimuove un ostacolo, posto per motivi di carattere pubblicistico, al libero esercizio di un diritto del cittadino (che risulta, di conseguenza, un diritto condizionato, il cui titolare originario rimane sempre il cittadino); la « concessione » è l'atto mediante il quale lo Stato trasferisce al cittadino l'esercizio di un potere-dovere, cioè di un diritto che è dello Stato e che non sarebbe mai esercitabile dal cittadino, senza l'atto di concessione (concessione traslativa). Si parla ancora di « concessione » (in questo caso costitutiva) allorché il diritto nasce nel momento in cui lo Stato ne attribuisce l'esercizio al cittadino.

In tutti e due i casi, il diritto oggetto di concessione deve rappresentare una funzione dello Stato, cioè una funzione pubblica che viene, per così dire, appaltata ad un privato (diversamente dovrebbe esercitarla soltanto lo Stato).

Per sostenere che la licenza di radioamatore sia una « concessione » (e si confonde il procedimento del rilascio o « licenza », con la natura giuridica dell'atto,

che è una « autorizzazione »), occorrerebbe ammettere la tesi che lo Stato, tra i suoi numerosi compiti, abbia anche quello di fare il radioamatore !

E poiché oggetto della attività dei radioamatori, italiani ed esteri, è quello di stabilire un rapporto tra persone fisiche (collegamento radio a scopo di sperimentazione e di istruzione individuale), proseguendo il risibile discorso, occorrerebbe affermare anche che lo Stato italiano mantiene rapporti, non con altri Stati esteri (rapporto con persone giuridiche pubbliche), ma con privati cittadini degli Stati esteri, allo scopo, invero umoristico, di istruirsi attraverso gli esperimenti !

Ma se non bastasse la logica a fare giustizia di talune pretese, che non si esita a definire assurde, appare sufficiente un riscontro nelle norme di livello costituzionale vigente in Italia.

La premessa è la seguente: se si accetta che usare la radio è un diritto del cittadino italiano, occorre accettare anche la inevitabile conseguenza che la rimozione dell'ostacolo al suo esercizio si chiama « autorizzazione » e non « concessione ».

L'articolo 21 della Costituzione inizia con queste parole: « Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione ». L'allusione alla radio è talmente manifesta da non necessitare di ulteriori illustrazioni.

Una volta affermata la necessità di sottoporre l'operato dei radioamatori ad autorizzazione, si devono stabilire regole precise che impongano un rigore nello svolgimento della attività radioamatoriale.

Occorre stabilire per legge che una apparecchiatura radioelettrica debba venire utilizzata da persone la cui preparazione tecnica sia stata provata da un esame adeguato; ancora, in questo senso, è necessario sancire che tali apparecchiature siano utilizzate solo da chi è in possesso della patente e della licenza di radioamatore.

L'allusione ai continui ritrovamenti di radio ricetrasmittenti nelle mani di delinquenti, abituali e professionali, che ne utilizzano le caratteristiche peculiari per portare a termine le proprie azioni delittuose, è evidente.

Ancor più occorre scongiurare un utilizzo non convenzionale di questi apparecchi radiotrasmittenti da parte di persone non preparate, la cui azione disturba le comunicazioni di emergenza e di pubblico soccorso. Ricordiamo ciò che è successo durante le calamità che hanno colpito il nord Italia, quando il sistema dei radiocollegamenti messo in piedi dagli stessi radioamatori italiani, veniva disturbato dalle azioni di persone sicuramente non in possesso delle necessarie « concessioni », ma purtroppo in possesso di apparecchi radiotrasmittenti, di cui è libera la vendita.

Ecco spiegato l'articolo 17, in cui viene richiesta l'esibizione della patente e della licenza di radioamatore per l'acquisto della radiotrasmittenti; vengono, inoltre, disposte le sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a queste norme.

Inoltre, ci è sembrato giusto rendere definitivamente merito a questi nostri concittadini, adeguando totalmente il nostro Paese alle direttive europee anche in merito alle frequenze attribuite ai radioamatori.

Attualmente, la materia è disciplinata da un decreto ministeriale (31 gennaio 1983) dal quale risulta che i radioamatori italiani non sono utilizzatori di alcuna frequenza, poiché utilizzatore di tutte le frequenze assegnate internazionalmente ai radioamatori è il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale può concedere (riecheggia la solita teoria paternalistica della « concessione ») frequenze in uso ai radioamatori, pur rimanendo esso il titolare delle frequenze stesse.

Questa assegnazione di secondo grado si riferisce a frequenze che il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni assegna ai radioamatori a titolo primario.

Appare evidente lo spirito con il quale, in sede amministrativa, si è cercato di togliere, nella misura massima possibile, ciò che in sede di legislazione internazionale (non ultimo il decreto del Presidente della Repubblica n. 740 del 1981) era stato attribuito ai radioamatori.

Accanto a ciò, scopo della presente iniziativa legislativa è anche quello di non lasciar dubbi in materia di assegnazione delle frequenze, integrando il testo della proposta di legge, con la tabella precisa delle frequenze in uso della Unione Europea, riconosciuto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in ambiente internazionale ma, di fatto, non attuato in Italia.

Per terminare, nel comma 3 dell'articolo 20, si considera che, a causa dell'enorme velocità di evoluzione della tecnologia, legata al campo dell'elettronica, e, dunque, a quello dei radioamatori, questa materia potrà richiedere frequenti aggiornamenti; proprio per questo motivo, il testo prevede la possibilità che alcuni adeguamenti tecnici, che si rendano nel tempo necessari a seguito di modifiche del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, possano essere introdotti non con una nuova legge, ma con un più semplice decreto emanato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore sono soggetti ad autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'interno.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente deve essere in possesso della patente di radioamatore, generale o limitata, ottenuta previo esame sostenuto presso un circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche territoriale.

3. Sono esonerati dall'esame, consistente in una prova scritta ed una prova pratica, per il conseguimento della patente di radioamatore ai sensi dell'articolo 2, coloro che sono in possesso di:

a) laurea in ingegneria con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo per navi;

c) certificato speciale di radiotelegrafista, o radiotelefonista, per navi rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) certificato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della difesa, comprovante che l'interessato, durante il servizio militare, ha ottenuto la specializzazione nelle telecomunicazioni;

e) qualifica di marconista di bordo per aerei militari o civili.

4. Sono esonerati dall'esame scritto, per il conseguimento della patente di radioamatore, coloro che sono in possesso di diploma di tecnico in elettronica conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

ART. 2.

1. Le domande per l'ammissione all'esame, o per il relativo esonero devono essere inoltrate ai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competenti per territorio, secondo modalità stabilite dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e, comunque, due volte l'anno, in occasione delle sessioni di esame.

2. Le domande devono essere corredate da due fotografie, di cui una con firma autenticata, e da una certificazione anagrafica, o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante le generalità e la residenza del richiedente.

3. Le materie dell'esame scritto per il conseguimento della patente di radioamatore comprendono l'elettronica e radiotecnica, e la conoscenza delle leggi e dei regolamenti in materia di radiocomunicazioni. La prova pratica di trasmissione e ricezione del codice *Morse* è limitata ai soli candidati alla patente generale.

4. Per la prova scritta sono concesse cinque ore. Per la prova pratica, riguardante il codice telegrafico *Morse*, la trasmissione e ricezione auricolare, si procede alla velocità di quaranta caratteri al minuto.

5. I titolari della patente limitata possono effettuare gli esami per il conseguimento della patente generale, superando la sola prova pratica di trasmissione e ricezione del codice *Morse* alla velocità di quaranta caratteri al minuto.

6. Il superamento del solo esame scritto e non di quello pratico, dà diritto al rilascio della patente limitata.

7. Nelle commissioni di esame è garantita la presenza di almeno due rappresentanti delle associazioni nazionali di radioamatori legalmente riconosciute. Le associazioni devono comunicare i nomi dei propri rappresentanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alle direzioni compartimentali competenti.

8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a conservare per almeno tre anni gli elaborati dei candidati,

i quali hanno facoltà di esaminarli, previa richiesta in carta libera.

ART. 3.

1. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, è rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni soltanto agli operatori forniti della patente ai sensi della presente legge.

2. La licenza è generale o limitata. Quella generale abilita ad operare su tutte le bande di frequenza riservate ai radioamatori, con le potenze ed i modi di emissione consentiti. Quella limitata abilita ad operare su bande di frequenza da 50 megahertz e superiori con tutti i modi di emissione e le potenze consentite. A titolo di apprendimento e tirocinio, viene concesso ai titolari di licenza limitata l'uso della banda da 28 a 29,700 megahertz in telegrafia *Morse*, con un massimo di 100 watt, purché operino esclusivamente presso una sezione di una associazione nazionale di radioamatori legalmente riconosciuta ed in possesso della licenza di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore e del relativo nominativo ai sensi del comma 6, oppure presso una stazione di radioamatore già regolarmente in possesso di licenza generale, il cui titolare si assume il ruolo di garante.

3. Ogni stazione di radioamatore riceve dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che è trascritto sulla licenza per l'impianto e l'esercizio.

4. Il nominativo di cui al comma 3 non può essere modificato o ceduto ad altre stazioni.

5. Gli organi di controllo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono tenuti ad intervenire in ogni caso di abuso dei nominativi di radioamatore, perseguendo i responsabili ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

6. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è rilasciata anche alle associazioni nazionali di radioamatori, su richiesta delle stesse, per le varie sedi territoriali, con appositi nominativi distinti da quelle dei singoli radioamatori.

7. Per le licenze rilasciate alle associazioni nazionali di cui al comma 6 non è richiesto il superamento dell'esame di cui all'articolo 2. Tali licenze sono utilizzabili anche per sperimentazioni effettuate fuori dalle sedi sociali ma devono comunque essere utilizzate solamente da radioamatori già in possesso di patente e licenza.

8. Tutti coloro che hanno sostenuto l'esame per il conseguimento della patente, generale o limitata, a titolo di apprendimento e tirocinio, nel periodo che intercorre dal ricevimento della patente al ricevimento della licenza, sono autorizzati ad operare, sulle bande di frequenza per le quali hanno ottenuto la patente, presso stazioni di radioamatore già in possesso della licenza di impianto e di esercizio e del relativo nominativo di stazione, in presenza del titolare e sotto la propria responsabilità.

ART. 4.

1. Su richiesta dei singoli radioamatori già in possesso della licenza generale o limitata, è rilasciata la licenza internazionale, di prima o seconda classe, che consente di esercitare temporaneamente la stazione di radioamatore, senza alcuna formalità e senza il pagamento di altre tasse di esercizio, nei Paesi europei che hanno applicato le raccomandazioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

2. I fruitori della licenza internazionale di cui al comma 1 devono osservare le disposizioni del Paese ospitante.

3. I radioamatori dei Paesi che hanno attuato le decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, possono, in regime di reciprocità, esercitare temporaneamente in Italia la loro stazione di radioa-

matore, rispettando le disposizioni vigenti in Italia.

4. I radioamatori stranieri di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 331 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, possono esercitare, previa apposita richiesta presentata presso i competenti uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la propria stazione di radioamatore nel territorio italiano, per periodi di sei mesi, rinnovabili fino a due anni. Nelle trasmissioni i radioamatori stranieri, temporaneamente in Italia, fanno precedere il proprio nominativo dalla lettera « I ».

5. I radioamatori stranieri, in possesso di patente e di licenza del loro Paese, che intendono stabilirsi permanentemente in Italia, possono ottenere il rilascio della patente e della licenza generale o limitata, in relazione a quella di cui sono già in possesso, senza sostenere l'esame di cui all'articolo 2.

6. In tutti i casi ai cittadini stranieri si applicano le norme nazionali.

ART. 5.

1. Le domande per l'impianto di una stazione di radioamatore devono contenere:

a) i dati anagrafici completi del richiedente, con la residenza od il domicilio, e, per i minori, i dati anagrafici della persona che esercita la patria potestà;

b) la sede della stazione di radioamatore che deve corrispondere alla residenza od al domicilio dell'interessato;

c) l'autorizzazione, per i radioamatori che prestano il servizio militare permanente o di leva, delle autorità militari nonché i dati dell'ubicazione della stazione di radioamatore in zona militare.

2. Alla domanda di cui al comma 1 devono, altresì, essere allegati:

a) l'attestazione del versamento della tassa di esercizio annua di cui all'articolo

7, comma 4, decorrente dalla data del rilascio della autorizzazione provvisoria o definitiva;

b) una dichiarazione autentica, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di consenso e responsabilità civile, da parte di chi esercita la patria potestà dei minori non emancipati che hanno conseguito la patente di radioamatore ed intendono installare la stazione radio;

c) copia fotostatica del passaporto valido, o dichiarazione delle autorità consolari che attestino la nazionalità dei cittadini di Paesi dell'Unione europea o di Stati con i quali esistano accordi di reciprocità, per chiedere l'autorizzazione ad esercitare in Italia una stazione di radioamatore, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

d) una marca da bollo del valore legale prescritto per gli usi amministrativi.

ART. 6.

1. È consenstito, senza specifica autorizzazione, il trasferimento temporaneo della stazione di radioamatore in una sede diversa dalla residenza o domicilio, o in una abitazione diversa da quella principale.

2. Quando il trasferimento temporaneo è superiore a trenta giorni continuativi, il radioamatore ha l'obbligo di dare comunicazione, in carta libera, all'organo che ha rilasciato la licenza di impianto della stazione.

3. Se il trasferimento è definitivo e comporta il cambiamento del nominativo, il radioamatore nella comunicazione inviata ai sensi del comma 2 deve chiedere l'assegnazione di un nuovo nominativo.

4. I radioamatori possono ricevere e trasmettere da mezzi mobili e portatili, sulle bande di frequenza abilitate in base alla licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 3.

5. Nelle trasmissioni mediante mezzi mobili o portatili, le condizioni di cui al

comma 4 devono essere specificate unitamente al nominativo di stazione.

ART. 7.

1. L'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radioamatore ha durata illimitata, purché non vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 8. Tali requisiti sono periodicamente accertati dagli organi del Ministero dell'interno, che trasmettono apposita relazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Quando vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 8, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni informa il Ministero della difesa e procede alla sospensione della licenza da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi, oppure alla revoca, a seconda dei casi.

3. Prima di irrogare qualsiasi sanzione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'interessato l'infrazione contestata e lo invita a presentare le proprie giustificazioni, per iscritto o personalmente, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data della consegna della comunicazione, decorso inutilmente il quale la decisione diventa definitiva.

4. La tassa di esercizio annua è stabilita in lire 3.000 per la licenza limitata, ed in lire 6.000, per quella generale.

5. L'autorizzazione a trasmettere è subordinata al pagamento della tassa di esercizio di cui al comma 4, tuttavia il mancato pagamento non comporta la decadenza dal diritto a mantenere la stazione installata.

6. Il mancato pagamento della tassa di esercizio comporta la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere, sino al relativo pagamento per l'anno in corso. Nulla è dovuto per le tasse di esercizio non pagate negli anni precedenti se il radioamatore non si è avvalso della facoltà di trasmettere.

7. Il pagamento della tassa di esercizio per il primo anno solare, effettuato contestualmente alla domanda, decorrere dalla data del rilascio della licenza provvisoria o definitiva. Gli eventuali importi,

calcolati in dodicesimi, eccedenti la tassa di esercizio effettivamente da pagare, sono considerati come acconto per il pagamento della tassa di esercizio per l'anno successivo.

ART. 8.

1. Per ottenere l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo i casi previsti dall'articolo 331 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dagli articoli 4 e 5 della presente legge;

b) età non inferiore agli anni sedici;

c) patente generale o limitata salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge e dall'articolo 331 del testo unico, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono sottoposte al parere motivato dei Ministri della difesa e dell'interno, da rendere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede. Qualora il parere sia contrario, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve darne comunicazione all'interessato per le controdeduzioni da presentare entro trenta giorni dalla data della consegna della comunicazione, decorsi inutilmente i quali il provvedimento diventa definitivo.

3. Coloro che hanno riportato condanne contro la personalità dello Stato, per diserzione anche in tempo di pace, per delitti commessi con abuso dell'attività radioamatoriale, nonché coloro che siano stati condannati a pene restrittive superiori a sei mesi, per delitti non colposi, o condannati per terrorismo, traffico di droga, sfruttamento di minori e della prostituzione, banda armata ed associazione di

stampo mafioso, non possono ottenere il rilascio della autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore. In tutti i casi, la preclusione decade se vi è stata sentenza di riabilitazione.

4. L'autorizzazione non è concessa a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza, o sottoposti a misure amministrative di sicurezza, od a sorveglianza speciale degli organi di polizia, oppure a coloro ai quali sia stato imposto il soggiorno obbligato, od il divieto di soggiorno in determinati comuni, finché durino i relativi provvedimenti.

5. L'accertamento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 è effettuato d'ufficio e comunicato all'interessato, in caso di reiezione della domanda, con le modalità di cui al comma 2,

6. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha l'obbligo di rilasciare la licenza di impianto di stazione di radioamatore entro sei mesi dalla data della domanda, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta e l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

7. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni pubblica annualmente l'elenco delle licenze e dei nominativi assegnati di tutti i radioamatori italiani.

ART. 9.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di operatore e della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede al rilascio dei duplicati dietro presentazione di domanda motivata corredata da due fotografie, di cui una autenticata.

ART. 10.

1. L'attività di radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, fra utenti di stazioni radioelettriche private, italiane od estere, di messaggi di carattere

tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di ricerca, di istruzione personale e collettiva, nonché di messaggi di carattere personale che, per la loro scarsa riservatezza, non giustificano il ricorso al servizio pubblico di telecomunicazioni.

2. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale vigente in materia.

3. Persone diverse dal titolare della licenza di cui all'articolo 3 non possono operare dalla stazione di radioamatore, salvo quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo.

4. Le emissioni possono essere effettuate solo sulle bande di frequenza stabilite dall'articolo 18. È consentito l'uso del codice « Q » e delle abbreviazioni internazionali previste dalle consuetudini amatoriali.

5. All'inizio ed al termine delle trasmissioni e, comunque, ad intervalli non superiori a cinque minuti, le stazioni devono comunicare il loro nominativo qualsiasi sia il modo di trasmissione.

6. È vietato ai radioamatori di fare uso del segnale di soccorso nonché di emettere segnali che possano dar luogo a falsi allarmi, salvo casi di emergenza.

ART. 11.

1. Per la trasmissione di messaggi, per scopo di sperimentazione e di studio, nonché per la collaborazione con i servizi pubblici e della protezione civile, le stazioni di radioamatore possono utilizzare ponti ripetitori, fonici o digitali, e *transponder*, isolati o collegati tra loro tramite sistemi di radiocollegamenti, *links* fonici o nodi digitali, operanti sulle frequenze radioamatoriali previste dall'articolo 17; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un nominativo, sulla base delle comunicazioni presentate dalle associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite e riconosciute dal Ministero medesimo.

2. I ripetitori amatoriali, fonici o digitali, di qualsiasi tipo, operanti su qualsiasi frequenza tra quelle previste dall'articolo 17, non sono gravati da alcuna tassa di esercizio per l'autorizzazione, l'installazione e l'uso. Tali ripetitori sono a disposizione delle autorità in caso di emergenza.

3. Nella comunicazione presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la installazione dei ripetitori, fonici o digitali, *link* o radiofari, le associazioni nazionali di radioamatori specificano il tipo di apparecchiature impiegate, il punto esatto di installazione, le frequenze impiegate e la potenza, che non può essere superiore ai 10 watt, misurati all'uscita del trasmettitore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17.

ART. 12.

1. Le associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite possono svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni culturali e sportive, allo scopo di garantire la sicurezza dello svolgimento delle manifestazioni stesse e di agevolare gli eventuali interventi di emergenza.

2. Per le attività di cui al comma 1, possono essere utilizzati sia i nominativi assegnati alle stazioni delle singole sezioni delle associazioni nazionali, sia quelli dei singoli soci radioamatori, di cui all'articolo 3. Tali trasmissioni possono essere effettuate anche con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 11.

ART. 13.

1. L'autorizzazione di ascolto sulle bande di frequenza dei radioamatori è rilasciata a condizione che il richiedente abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Chi richiede l'autorizzazione di cui al comma 1 deve possedere i requisiti di cui all'articolo 331 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve adem-

piere alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 ed 8.

ART. 14.

1. Quando un radioamatore riceve, sulle bande assegnate ai radioamatori, un segnale di soccorso proveniente da altri radioamatori, deve immediatamente avvertire le Autorità di pubblica sicurezza.

2. Il radioamatore è tenuto a continuare l'ascolto ed a mantenere il contatto con la stazione richiedente, per fornire alle Autorità di cui al comma 1 ogni informazione utile per lo svolgimento del soccorso.

ART. 15.

1. La licenza e la patente di radioamatore devono essere custodite presso la stazione ed esibite a richiesta dei funzionari incaricati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. I funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono verificare le apparecchiature utilizzate dai radioamatori.

3. Quando il radioamatore utilizza la propria stazione in uso mobile o portatile, deve portare con sé la licenza e la patente di radioamatore, o copie autenticate delle stesse.

4. Il radioamatore, previa presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, può trasferire temporaneamente la propria stazione, presso un altro domicilio per un periodo superiore a trenta giorni, e deve portare con sé la licenza e la patente di radioamatore.

ART. 16.

1. L'autorizzazione a trasmettere può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi, ovvero può essere irrogata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 500.000, con provvedimento motivato emanato dai direttori dei compartimenti regionali delle poste e

delle telecomunicazioni, sentito l'interessato, quando il radioamatore è incorso in uno dei seguenti casi accertati con prove valide:

a) uso di turpiloquio nelle radiocomunicazioni;

b) uso della stazione da parte di persona non munita di patente di operatore;

c) abusi gravi commessi da un operatore autorizzato a trasmettere dal titolare della licenza;

d) comunicazioni effettuate con stazioni non autorizzate a trasmettere, quando ciò sia a conoscenza del titolare della stazione;

e) effettuazione di radiocomunicazioni di natura diversa da quella prevista all'articolo 10.

2. Gli uffici competenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono procedere alla revoca dell'autorizzazione per inosservanza della sospensione irrogata al radioamatore, o per recidività in infrazioni gravi per le quali è già stata disposta la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1.

3. Chiunque effettua radiotrasmissioni sulle bande di frequenza dei radioamatori, senza essere in possesso della prescritta licenza e della patente di operatore è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, o con l'arresto da due a sei mesi. Quando il reato provoca disturbi, od interruzioni di comunicazioni di emergenza, le pene pecuniarie e quelle detentive sono triplicate.

4. Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 1, il radioamatore ha facoltà di ricorrere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Se, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, non è pervenuta alcuna decisione, il provvedimento si intende revocato.

5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, è obbligatoria la pubblicazione, a spese del destinatario, dei relativi provvedimenti su

almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

ART. 17.

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore devono possedere le caratteristiche stabilite dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e dalla presente legge.

2. Le apparecchiature dei radioamatori possono essere adibite per il funzionamento anche su bande diverse da quelle radioamatoriali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, prima di concedere le licenze per l'impostazione di apparecchiature radioelettriche per radioamatori da commercializzare in Italia, chiede al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la verifica della rispondenza di dette apparecchiature alle disposizioni vigenti.

4. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere a controlli, presso gli importatori e presso i commercianti, circa la rispondenza e la destinazione delle apparecchiature radioelettriche, avvalendosi anche degli organi di Polizia.

5. Per l'acquisto delle apparecchiature di cui al comma 4, l'acquirente deve dimostrare al venditore di possedere la patente di operatore e la licenza all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore, rilasciata ai sensi dell'articolo 3.

6. Per l'acquisto delle apparecchiature « ricevitori », in grado esclusivamente di ricevere le comunicazioni radioamatoriali, è sufficiente dimostrare il possesso della autorizzazione di ascolto prevista all'articolo 13.

7. Il venditore deve annotare, su apposito registro, il nome degli acquirenti ed i dati d'identificazione delle apparecchiature vendute e quelli della patente e della licenza del compratore.

8. Le infrazioni riscontrate a carico dei rivenditori e degli importatori circa la destinazione e la rispondenza delle apparec-

chiature radioelettriche operanti sulle bande radioamatoriali, qualora non comportino più grave reato, sono punite con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000, nonché con la chiusura dell'attività commerciale, da sette a sessanta giorni, a seconda della gravità del caso accertato o della recidiva. Quando il rivenditore o l'importatore commette l'infrazione per tre volte, si procede alla chiusura dell'attività commerciale ed al ritiro della licenza di commercio.

9. La potenza di picco (*pep*) delle apparecchiature dei radioamatori viene misurata, per le diverse classi di emissione, con l'apparato chiuso su di un carico resistivo e non irradiante, di impedenza di 50 Ohm. In caso di apparecchiature di impedenza diversa, si procede ad inserire un apposito adattatore. La misura è rappresentata dalla potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna, durante il ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione.

10. È consentito l'uso di amplificatori di potenza di radiofrequenza, a condizione che essi siano rispondenti alle norme tecniche stabilite dalla presente legge e non superino le potenze di cui al comma 11.

11. La potenza di emissione delle stazioni di radioamatore non può superare, rispettivamente:

a) nell'uso fisso:

1) 1.000 *watt* nelle frequenze fino a 30 Mhz;

2) 300 *watt* nelle frequenze da 30 a 440 Mhz;

3) 100 *watt* nelle frequenze da 1.240 a 5.850 Mhz;

4) 50 *watt* nelle frequenze da 10.45 a 250 Ghz;

b) nell'uso mobile:

1) 100 *watt* nelle frequenze fino a 30 Mhz;

2) 50 *watt* nelle frequenze superiori a 30 Mhz.

12. La tolleranza di frequenza dei trasmettitori deve essere, per le varie gamme di frequenza, anche in presenza di variazioni della tensione di alimentazione, di più o meno il 10 per cento, e termiche da meno 10 a più 55 gradi centigradi di: 300 Hz, fino a 30 Mhz; 5×10 alla meno 6, da 30 Mhz a 3 Ghz; non peggiore di 100×10 alla meno 6, da 3 Ghz a 30 Ghz; da 30 Ghz a 250 Ghz, adeguato alla tecnica costruttiva.

13. L'attenuazione delle irradiazioni non essenziali deve corrispondere a quella prevista dal fabbricante e riportata sul libretto di istruzioni. Essa deve essere comunque compresa, non cumulativamente, tra un minimo di – 40 dB, ed un massimo di – 60 dB, a seconda delle frequenze impiegate.

14. Per le apparecchiature autocostruite, le irradiazioni non essenziali devono restare nell'ambito dei valori posti all'interno dello stato dell'arte e, comunque, non superiori a quelli delle apparecchiature in commercio, per le quali è stata autorizzata l'importazione e la vendita.

15. Quando una stazione di radioamatore, pur trovandosi entro i limiti stabiliti, crei disturbi od interferenze con le proprie emissioni, e quando ciò sia dovuto alla stazione stessa, il responsabile è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari all'eliminazione dei disturbi e delle interferenze.

16. Le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, singole o collegate tra loro, possono operare sulle bande a partire dai 28 Mhz, previste dall'articolo 18.

17. Le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, possono utilizzare una o più frequenza in ricezione e trasmissione.

18. La classe di emissione per le stazioni ripetitrici foniche, è F3E o G3E, e quella per le modulazioni digitali e per scopi di controllo, F3D o G3D.

19. La potenza massima consentita per le stazioni ripetitrici foniche o digitali, è di 10 watt, misurata all'uscita del trasmettitore.

20. Non è consentita l'emissione continua del ripetitore fonico.

21. L'emissione del ripetitore fonico deve essere interrotta, automaticamente, al massimo dopo quindici secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

22. Il nominativo della stazione ripetritrice, fonica o digitale, deve essere trasmesso almeno ogni 10 minuti e non deve sovrapporsi ai messaggi dei radioamatori. La classe di emissione deve essere F3E o G3E, ovvero F2A o G2A per i ripetitori fonici, e F3D o G3D per i ripetitori digitali.

23. Il radioamatore responsabile del ripetitore, fonico o digitale, deve essere in grado in qualsiasi momento di operare la disattivazione della stazione ripetitrice.

24. Su particolari fettine di frequenza, stabilite in conformità al regolamento internazionale per le radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, a scopo di studio sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, possono essere installati anche radiofari (*beacon*).

25. La potenza massima consentita per i sistemi *beacon* di cui al comma 24 è di 5 watt; ad essi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11.

26. Le irradiazioni parassite dei ricevitori dei radioamatori e dei titolari di licenza di ascolto non devono superare 2×10 alla meno 9 W, misurati ai morsetti dell'antenna.

ART. 18.

1. Alle stazioni di radioamatori sono assegnate le seguenti bande di frequenza, in parte già previste per il servizio di radioamatore dal regolamento internazionale delle telecomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740:

a) da 1.810 a 1.850 Khz;

b) da 3.500 a 3.800 Khz;

c) da 7.000 a 7.100 Khz;

d) da 10.100 a 10.200 Khz;

e) da 14.000 a 14.350 Khz;

f) da 18.068 a 18.168 Khz;

g) da 21.000 a 21.450 Khz;

h) da 24.890 a 24.990 Khz;

i) da 28.000 a 29.700 Khz;

l) da 50.000 a 52.000 Khz;

m) da 144 a 148 Mhz;

n) da 430 a 440 Mhz;

o) da 1.240 a 1.300 Mhz;

p) da 2.300 a 2.450 Mhz;

q) da 5.650 a 5.850 Mhz;

r) da 10.45 a 10.50 Ghz;

s) da 24 a 24.05 Ghz;

t) da 47 a 47.02 Ghz;

u) da 75 a 81 Ghz;

v da 119.98 a 120.01 Ghz;

z) da 142 a 149 Ghz;

aa) da 241 a 250 Ghz.

2. Sulle frequenze superiori a 7.000 Khz è consentito effettuare il servizio di radioamatore via satellite.

ART. 19.

1. Le classi di emissione con le quali i radioamatori possono operare sulle varie bande a loro assegnate sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 20.

1. Sulle bande di frequenza di cui all'articolo 18, i radioamatori possono operare sia da stazione fissa, sia mobile o portatile, con la sola limitazione della potenza emessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 11, nonché per via satellite, nelle frequenze previste dall'articolo 18.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le altre stazioni esistenti che utilizzano le frequenze assegnate al servizio di radioama-

tore, devono lasciare libere le frequenze stesse e, trascorso il termine suindicato, non possono reclamare per le eventuali interferenze ricevute a causa dell'esercizio delle stazioni di radioamatore.

3. Eventuali aggiornamenti alle bande di frequenza ed alle loro suddivisioni per quanto concerne i modi operativi ed i modi di emissione attribuiti al servizio di radioamatore, determinati da variazioni apportate al regolamento internazionale della radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, sono emanate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e le associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite a riconosciute.

ART. 21.

1. In caso di calamità naturali, per l'utilizzazione delle frequenze radioamatoriali si osservano le disposizioni del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, riconoscendo alle competenti autorità della Protezione civile, del Ministero dell'interno e delle prefetture, gli stessi diritti dell'Amministrazione postale, nella facoltà di utilizzare i radioamatori, anche attraverso le associazioni nazionali legalmente costituite e riconosciute.

ART. 22.

1. Per la installazione delle antenne occorrenti alle stazioni di radioamatore si applicano le norme stabilite dagli articoli 232, 233 e 397 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

TABELLA A.
(v. articolo 19).

CLASSI DI EMISSIONE

Definizione delle classi di emissione:

1. Modulazione d'ampiezza, nella quale la portante è modulata in ampiezza. Vi sono anche presenti casi in cui vi sono sottoportanti modulate in frequenza ed in fase:

a) doppia banda laterale con un solo canale di informazione, numerica o quantizzata. Non vi sono sottoportanti di modulazione:

telegrafia *Morse*	A1A
telegrafia a stampa	A1B
fac-simile	A1C
telecontrolli, telemisura e dati	A1D

b) doppia banda laterale, in cui l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata. Si impiegano sottoportanti di modulazione:

telegrafia *Morse*	A2A
telegrafia a stampa	A2B
fac-simile	A2C
telecontrollo, telemisura e dati	A2D

c) doppia banda laterale, in cui l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

fac-simile	A3C
telefonia	A3E
televisione (segnale video)	A3F

d) banda laterale vestigiale, con un solo canale contenente l'informazione in forma analogica:

televisione (segnale video)	C3F

e) banda laterale unica a portante soppressa, nella quale l'informazione, in forma quantizzata o digitale, è contenuta in un solo canale, con impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia *Morse*	J2A
telegrafia a stampa	J2B
fac-simile	J2C
telecontrollo, telemisura e dati	J2D

f) banda laterale unica con portante soppressa ed un solo canale con l'informazione contenuta in forma analogica:

fac-simile	J3C
telefonia	J3E
televisione (segnale video)	J3F

g) banda laterale unica, con portante ridotta ed informazione in forma analogica in un solo canale:

telefonia R3E

2. Modulazione di frequenza « F », modulazione di fase « G », nelle quali la portante è modulata angolarmente:

a) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, senza impiegare sottoportante di modulazione:

telegrafia *Morse* F1A o G1A
telegrafia a stampa F1B o G1B
fac-simile F1C o G1C
telecontrollo, telemisura e dati F1D o G1D

b) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, con l'impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia *Morse* F2A o G2A
telegrafia a stampa F2B o G2B
fac-simile F2C o G2C
telecontrollo, telemisura e dati F2D o G2D

c) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

fac-simile F3C o G3C
telefonia F3E o G3E
televisione (segnale video) F3F o G3F
telecontrollo, telemisure, dati F3D o G3D

Classi di emissione per bande assegnate:

a) da 1.810 Khz a 1.850 Khz:

A1A, F1A, A2A, R3E, J3E;

b) da 1.850 a 10.100 Khz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, JeF*, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F*;

c) da 10.100 a 10.200 Khz:

A1A, A2A, F1A, R3E, J3E;

d) da 10.200 a 430.000 Khz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, JeF*, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F*;

e) da 430 Mhz a 250 Ghz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3D, F3E, F3F.

Le classi di emissione J3F ed F3F, contrassegnate con il simbolo * sono impiegate, per le bande di frequenza fino a 148 Mhz, esclusivamente per la televisione a banda stretta.

PAGINA BIANCA

DDL13-1284
Lire 1000